

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

98° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2ª - Giustizia	»	5
3ª - Affari esteri	»	7
4ª - Difesa	»	17
6ª - Finanze e tesoro	»	21
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	29
10ª - Industria	»	32

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag.	33
----------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri	Pag.	34
------------------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

75ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PERLINGIERI

indi del Presidente

CORASANITI

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1243) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino e dei giochi del Mediterraneo di Bari

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, rilevando anzitutto che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono rivolte ad assicurare la realizzazione di opere pubbliche per manifestazioni sportive che si svolgeranno nel 1997: pur sottolineando che il provvedimento d'urgenza è stato adottato in riferimento a eventi così lontani nel tempo, osserva che le opere previste richiedono un notevole periodo di preparazione. Le due parti del provvedimento, inoltre, non sono tra loro omogenee, riguardando manifestazioni sportive distinte e non connesse. Si dichiara perplesso anche sulla norma derogatoria di cui all'articolo 2, comma 4, che incide su competenze regionali previste dalla Costituzione. Ritiene, peraltro, che i presupposti di necessità e urgenza siano sussistenti.

Il senatore ELLERO osserva che la disposizione derogatoria di cui all'articolo 2, comma 4, è necessaria al fine di realizzare le opere in questione.

Il senatore VILLONE contesta l'urgenza del provvedimento, che peraltro contiene misure derogatorie non condivisibili. Preannuncia, pertanto, la propria astensione.

Il senatore GUERZONI annuncia il proprio voto contrario.

La Commissione, infine, a maggioranza conviene di esprimere un parere favorevole.

(1247) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO reputa indiscutibili la necessità e l'urgenza del provvedimento, dal contenuto complesso ma sostanzialmente omogeneo.

Illustra, quindi, le singole disposizioni del decreto-legge, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI si sofferma criticamente sull'articolo 5, che conferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni improprie competenze di amministrazione attiva, coinvolgendo nei relativi adempimenti anche le regioni non colpite dagli eventi alluvionali. Quanto alla copertura finanziaria, ritiene che le misure tributarie non rispondano a canoni di equità, applicandosi in modo difforme alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

Il senatore VILLONE si dichiara propenso a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, associandosi alle censure rivolte dal senatore Perlingieri alla formulazione dell'articolo 5. Trova fondati, inoltre, i rilievi mossi alle misure fiscali previste dall'articolo 11.

La RELATRICE ribadisce la propria opinione circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Concorda il senatore GUERZONI, che peraltro condivide le obiezioni concernenti l'articolo 5 e ricorda che il provvedimento elude un ordine del giorno del Senato, che impegna il Governo a finanziare le opere necessarie per ripristinare le infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati in diverse regioni dal settembre del 1993 all'ottobre del 1994.

La Commissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0024^a)

Il presidente CORASANITI, nel preannunciare che la Commissione sarà nuovamente convocata nel corso della settimana dal 9 al 13 gennaio 1995, formula i più fervidi auguri a tutti i commissari in occasione delle prossime festività.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(397) PINTO ed altri: *Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento*

(754) PELLEGRINO e SCOPELLITI: *Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio*

(887) ELLERO ed altri: *Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario*

(915) LA LOGGIA ed altri: *Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta*

(942) SALVATO ed altri: *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(1016) LISI e GUARRA: *Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva*

(1027) MANCONI: *Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti*

(1043) SALVI ed altri: *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi*

(1084) IMPOSIMATO ed altri: *Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In considerazione delle vicende politiche dell'odierna giornata e dell'assenza (pur non necessaria sul piano regolamentare) del rappresentante del Governo, la Commissione accoglie la proposta di rinvio della discussione generale formulata dai senatori SENESE, BECCHELLI, TRIPODI, GARATTI e SCOPELLITI.

*ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE
(A008 000, C02ª, 0003ª)*

Il presidente GUARRA illustra brevemente le finalità dell'istituendo comitato per la riforma del codice penale che avrà il compito di valutare le possibili iniziative legislative da varare in materia di diritto penale, sia per quanto attiene alla parte generale, che alle parti speciali.

Ottenuto l'assenso dei commissari all'istituzione, il Presidente - acquisite le prescritte designazioni da parte dei Gruppi - chiama a far parte del comitato i senatori Lisi, Belloni, Diana, Fabris, Garatti, Gualtieri, Lubrano di Ricco, Marini, Russo, Riz e Tripodi.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 22 dicembre 1994, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

PORCARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri CAPUTO**La seduta inizia alle ore 9,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento di interrogazione**

Il sottosegretario CAPUTO risponde all'interrogazione 3-00331 presentata dal senatore Porcari e da altri senatori, facendo presente anzitutto che la speculazione contro la lira verificatasi a Londra, in seguito alla diffusione di notizie false circa l'invio di un avviso di garanzia al Presidente del Consiglio, non è certo dovuta alle manovre di una fantomatica quinta colonna esistente nella diplomazia italiana, come è affermato in un articolo di stampa citato dagli interroganti. Basti considerare che nei mercati finanziari del mondo sono movimentati in un solo giorno più di mille miliardi di dollari USA, per comprendere che esistono forze speculative incontrollabili e pronte ad approfittare di qualsiasi notizia atta a turbare il mercato.

Le notizie false sul conto del Presidente del Consiglio sono state diffuse la prima volta l'11 ottobre e successivamente il 2 novembre da due diverse agenzie inglesi e non vi sono elementi che possano ricollegarle ad ambienti politici italiani. Del resto l'ambasciata d'Italia aveva ben pochi strumenti per potersi opporre a tali speculazioni, dal momento che la legge britannica impedisce di presentare denunce verso ignoti e impone di allegare prove della colpevolezza del denunciato. Il fatto poi che certe speculazioni siano avvenute alla City di Londra non deve dar luogo a speculazioni, poichè si spiega facilmente con le dimensioni del mercato e l'esistenza di un gran numero di agenzie giornalistiche.

Il Sottosegretario ritiene singolare che alcuni organi di stampa italiani abbiano potuto parlare genericamente del disagio politico degli ambasciatori italiani nel rappresentare l'attuale Governo, basandosi su generiche affermazioni raccolte in privato da personalità che non sono

neppure citate negli articoli. Al Ministero non risulta affatto che vi sia un tale disagio, anzi vi è la consapevolezza che la diplomazia italiana ha operato attivamente per far comprendere all'estero i cambiamenti avvenuti a Roma, lavorando come sempre per la difesa degli interessi nazionali, a prescindere dalle opinioni politiche privatamente professate da ciascun funzionario.

Del resto ciò è conforme alla tradizione di lealtà alla Repubblica dei diplomatici italiani, i quali sono reclutati secondo meccanismi rigorosi che garantiscono la competenza professionale e l'apoliticità del funzionario, impedendo «sponsorizzazioni» politiche che potrebbero forse avvantaggiare i singoli, ma nuocerebbero alla capacità complessiva del corpo diplomatico di tutelare gli interessi nazionali.

Il senatore PORCARI si dichiara soddisfatto della risposta, sul piano formale, pur rilevando che lo scopo degli interroganti era quello di stigmatizzare i danni provocati dalle menzogne di alcuni articolisti e non certo quello di sottoporre a inquisizione la diplomazia italiana. Desta stupore invece la circostanza che l'Amministrazione abbia atteso di rispondere alla sua interrogazione per replicare indirettamente agli autori degli articoli, anzichè reagire subito chiedendo loro i nomi degli ambasciatori che avrebbero espresso apprezzamenti negativi sul Governo. Peraltro la stessa Amministrazione dimostrò ben altro zelo nel replicare alle insinuazioni su presunte inadempienze contabili dei diplomatici.

Il senatore Porcari, dopo aver affermato che negli interroganti non è mai venuta meno la fiducia nella lealtà del corpo diplomatico, rileva che non vi può essere contraddizione tra la difesa degli interessi nazionali e la fedeltà al Governo in carica. Non si tratta dunque di imporre ai funzionari atti di fede politica, che nessuno nell'esecutivo o nella maggioranza ha mai preteso. Si deve auspicare, al contrario, che anche i Governi che verranno abbiano lo stesso rispetto per la libertà dei cittadini e dei funzionari che ha dimostrato il Governo in carica.

IN SEDE DELIBERANTE

(1980) Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo. Pertanto ne rinvia la discussione ad altra seduta.

(1198) Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU

(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE illustra alla Commissione il contenuto del disegno di legge, la cui tardiva presentazione è dovuta all'illusione di poter istituire il Comitato e dotarlo delle risorse necessarie con meri provvedimenti amministrativi. Vi è perciò una obiettiva urgenza di approvare il disegno di legge, in tempi quanto mai brevi, e di consentire all'istituendo Comitato e alla sua segreteria di operare con

grande rapidità, anche prevedendo una deroga alle norme di contabilità di Stato.

La 1^a Commissione permanente espresse in data 14 dicembre un parere favorevole a condizione che fossero apportate sostanziali modifiche al testo degli articoli. Conseguentemente ha predisposto, nella sua qualità di relatore, una serie di emendamenti che recepivano le indicazioni contenute nel parere, salvo l'invito a sopprimere la deroga alle norme di contabilità pubblica, poichè nelle circostanze attuali non sarebbe assolutamente possibile organizzare e attuare nei tempi desiderati le iniziative per la celebrazione dell'anniversario dell'ONU, se si dovesse applicare la normativa contabile in vigore. Nel successivo parere espresso ieri, la Sottocommissione pareri della 1^a Commissione ha preso atto di tale situazione di necessità, ritenendo per il resto che gli emendamenti presentati soddisfacessero le condizioni poste nel primo parere.

Anche la Commissione bilancio ha espresso stamane un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, accettando così lo slittamento della spesa al biennio 1995-96 e l'imputazione dell'onere al fondo globale di parte corrente relativo al 1995.

Il presidente Migone dà conto poi degli emendamenti da lui predisposti, osservando che l'emendamento 1.1 recepisce l'invito della 1^a Commissione a ridurre il numero dei membri del Comitato e indica alcuni criteri per la loro scelta, che sono volutamente generici ma potrebbero essere ulteriormente precisati se la Commissione fosse di tale avviso. L'emendamento 2.1 prevede il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche solo in via eventuale, ove ciò si rivelasse necessario. L'emendamento 2.2 è volto a sopprimere le disposizioni sugli straordinari, che erano state criticate dalla 1^a Commissione, e l'emendamento 2.3 prevede che il Comitato possa valersi della consulenza di altri uffici pubblici, tra cui segnatamente il Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Gli emendamenti agli articoli 3 e 4 si riferiscono invece agli aspetti contabili e finanziari e hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

In conclusione, il presidente Migone sottolinea che l'attività del Comitato, non predeterminabile nel disegno di legge, appare degna di essere sostenuta per le manifestazioni culturali di alto livello che si intendono promuovere e infine, sottolinea che l'onere complessivo di tali iniziative dovrà essere contenuto nel limite massimo di 5 miliardi di lire.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dal Presidente. Ritiene però opportuno menzionare espressamente il Ministero degli affari esteri nel testo dell'emendamento 2.1; con riferimento all'emendamento 2.3, inoltre, domanda quali possano essere gli altri uffici pubblici da coinvolgere in un campo in cui il Cerimoniale diplomatico dovrebbe avere una competenza esaustiva.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver osservato in via generale che un disegno di legge come quello in discussione non dovrebbe essere appesantito con disposizioni di dettaglio che in qualche modo ne soffocano il significato politico, propone che sia almeno modificato l'emen-

damento 1.1, nel senso che i criteri per la scelta dei membri siano semplificati con il riferimento a personalità particolarmente qualificate. Chiede inoltre che il numero dei membri sia meglio precisato, fissandolo a trenta, anzichè usare la dizione «non più di trenta».

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e replica ai senatori intervenuti, accogliendo l'ultimo suggerimento del senatore Andreotti e riformulando anche la restante parte dell'emendamento 1.1, nel senso di sostituire l'espressione «e della società civile» con l'altra «nonchè del mondo imprenditoriale e del lavoro». Riformula poi anche l'emendamento 2.1, prevedendo che l'ufficio di segreteria sia composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, dichiara di aver fatto espressa menzione del Cerimoniale diplomatico proprio perchè condivide la sua competenza globale in materia protocollare; al fine di chiarire che il riferimento ad altri uffici è per materie diverse, riformula il testo dell'emendamento, sostituendo la seconda parte del periodo con la seguente frase: «nonchè, per altri aspetti, di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali».

Il sottosegretario CAPUTO esprime parere favorevole sugli emendamenti e precisa che è stato necessario far ricorso a un disegno di legge perchè sarebbe stato arduo disciplinare con un provvedimento amministrativo un'attività che coinvolge varie amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli articoli.

L'emendamento 1.1, posto ai voti nel testo riformulato, risulta approvato. È poi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1, nel testo riformulato, 2.2 e 2.3 così come modificato dal relatore. È poi approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2, nonché l'articolo 3 nel testo emendato.

Sono successivamente approvati l'emendamento 4.1 e l'articolo 4 nel testo emendato.

È poi approvato l'articolo 5 e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(856) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore CAMPO, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(991) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTELLANI, il quale premette che il disegno di legge fu già esaminato dalla Camera dei deputati la scorsa legislatura, ma lo scioglimento anticipato del Parlamento impedì la conclusione dell'*iter*. Ripresentato dal Governo nella presente legislatura, è stato poi approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre; è auspicabile che anche il Senato possa sollecitamente approvarlo, consentendo così la ratifica di una Convenzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU 5 anni or sono.

L'articolo 1 della Convenzione definisce la figura del mercenario in termini estremamente precisi sotto i profili soggettivo ed oggettivo, in particolare ponendo in relazione la sua attività con lo scopo di rovesciare con mezzi violenti il Governo di un paese o di minarne l'ordine costituzionale. I successivi articoli prevedono le fattispecie di reato che gli Stati parte dovranno introdurre nel proprio ordinamento: è considerato reato reclutare, utilizzare, finanziare o addestrare mercenari. Si prevede la collaborazione tra gli Stati per prevenire tali attività, l'obbligo della custodia dei sospettati, il diritto a un trattamento umanitario e tutte le garanzie previste nello stesso Stato a tutela degli imputati. La Convenzione regola altresì le questioni relative all'extradizione e prevede procedure arbitrali in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme pattizie.

Il senatore Castellani riferisce poi sul contenuto del disegno di legge, che adegua l'ordinamento statale agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione. L'articolo 3 punisce con una pena detentiva da 2 a 7 anni il mercenario che combatte in un conflitto armato e, nel caso di partecipazione ad atti violenti finalizzati a sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato, stabilisce una pena da 3 a 8 anni. L'articolo 4 punisce il reato di chi utilizza il mercenario con una pena edittale da 4 a 14 anni. Di particolare rilievo è l'articolo 5, che prevede la non punibilità nell'ipotesi in cui i fatti siano stati commessi con l'approvazione del Governo, in conformità ad obblighi derivanti da trattati internazionali.

In conclusione il senatore Castellani propone l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore SERRI chiede chiarimenti sull'articolo 5 del disegno di legge, nonchè sull'articolo 3 che, a suo avviso, si discosta dal testo della Convenzione poichè fa riferimento a chiunque commette determinate

azioni nel territorio controllato da uno Stato estero di cui non è cittadino ed ove non è stabilmente residente, mentre la Convenzione usa l'espressione «nè cittadino nè stabilmente residente».

Il presidente PORCARI ipotizza che la non punibilità di cui all'articolo 5 sia prevista per i militari partecipanti alle cosiddette missioni di pace in altri Stati.

Il senatore CASTELLANI ritiene che dovrebbe tranquillizzare la precisazione esistente nel testo dell'articolo 5, per la quale l'approvazione del Governo esclude la punibilità solo se è adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

Il senatore VISENTIN si associa al rilievo del senatore Serri in ordine all'articolo 3, osservando che la *ratio* della Convenzione è di riconoscere il diritto di combattere solo a chi è cittadino di uno Stato o è ivi stabilmente residente.

Il presidente PORCARI propone di adeguare il testo dell'articolo 3 alla lettera delle disposizioni convenzionali e, pertanto, presenta l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3. Si dichiara invece contrario alla soppressione dell'articolo 5, ritenendo che sia opportuno prevedere espressamente i casi di non punibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

Dopo un breve intervento del senatore SERRI, che formalizza la presentazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5, il relatore CASTELLANI esprime parere contrario su tale emendamento.

Anche il senatore VISENTIN si dichiara contrario all'emendamento soppressivo.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore SERRI fa presente che l'articolo 5 non può riferirsi ai militari inviati in missione ufficiale da uno Stato estraneo al conflitto, perchè tale ipotesi è già prevista dall'articolo 3. Inoltre non è affatto tranquillizzante il riferimento agli obblighi derivanti da trattati internazionali, poichè si può ben ipotizzare che l'Italia concluda un accordo bilaterale con un altro Stato in cui assuma impegni non propriamente rientranti in una politica di pace. Insiste pertanto per la soppressione dell'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1, interamente soppressivo dell'articolo 5, risulta respinto.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore VISENTIN premette che l'Accordo in esame costituisce un'attuazione della Convenzione europea sulla cooperazione transfron-

taliera delle collettività o autorità territoriali sottoscritta dall'Italia nel 1980, assieme agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, e ratificata nel 1984. Con quella Convenzione gli Stati europei si impegnarono a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le collettività e gli enti territoriali, al fine di favorire l'integrazione tra i popoli.

L'Accordo bilaterale italo-austriaco, sottoscritto a Vienna circa due anni or sono, stabilisce una normativa di riferimento per gli enti territoriali dei due paesi che siano interessati a concludere accordi di collaborazione, i quali peraltro impegneranno solo gli enti contraenti. L'articolo 2 individua gli enti abilitati a concludere gli accordi di cooperazione, che per l'Italia sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché altre province, comuni, comunità montane, consorzi provinciali e comunali ubicati in prossimità della frontiera.

Rilevato che l'imminente ingresso dell'Austria nell'Unione europea conferisce un ulteriore significato politico all'Accordo in esame, il relatore conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente PORCARI, rilevato che con la seduta odierna si conclude la prima fase dell'attività della Commissione nella presente legislatura, esprime viva soddisfazione per il clima di distensione e di costruttiva collaborazione con cui tutte le componenti politiche hanno saputo lavorare. Auspica che tale *fair play* possa continuare anche nel prosieguo della legislatura, tenuto conto che la politica estera è tradizionalmente un terreno di ampie convergenze politiche e che tutti i membri della Commissione si sono dimostrati attenti e sensibili verso i genuini interessi nazionali.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI AL DDL N. 1198**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire la parola «cinquanta» con l'altra «trenta» e inserire prima della parola «nominati» le altre «scelti tra esponenti delle istituzioni, della cultura e della società civile e».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1 dopo le parole «ufficio di segreteria,» sostituire il restante periodo con il seguente: «composto da non più di sei unità di personale scelte tra pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che appartengano al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero di altre Amministrazioni pubbliche. Tali dipendenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ove occorra, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio per tutta la durata dell'incarico.»

2.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il Comitato potrà altresì avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nonché di altri uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali,»

2.3

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1 dopo le parole «del Comitato e della Segreteria,» inserire le altre «ivi compresa la eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato,».

3.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole «dell'esercizio finanziario 1995» con le altre «dell'attività».

3.2

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1995 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»

4.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DDL N. 991**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettata la promessa, combatta in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 2 a 7 anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipi ad un'azione preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso nè essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce reato più grave, con reclusione da 3 a 8 anni.»

3.1

PORCARI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SERRI

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

(757) SIGNORELLI ed altri: Norme per il riordino della sanità militare**(949) VOZZI ed altri: Riorganizzazione della sanità militare**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PERUZZOTTI riferisce sui provvedimenti in titolo che riprendono il contenuto di due proposte di legge presentate nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati il cui *iter* non si concluse a causa della fine della legislatura. L'oggetto dei disegni di legge consiste nel provvedere ad un concreto e reale rinnovamento del Servizio sanitario nazionale militare, atto a promuovere una radicale e profonda integrazione tra l'organizzazione civile e quella militare, ovviamente con la salvaguardia del ruolo istituzionale della seconda. Ci si trova invece di fronte ad una situazione in cui la sanità militare, un tempo più organizzata ed efficiente, si ritrova allo stato attuale in ritardo rispetto a quella civile. Infatti, i servizi e l'attuale organizzazione della sanità militare appaiono molto spesso inadeguati a far fronte ai loro compiti, imponendo la necessità oltre che l'urgenza di un immediato intervento legislativo che definisca, in un contesto razionalizzato, compiti ed attribuzioni dei vari organi sanitari militari.

Pur non prevedendo una riforma radicale dell'intero sistema sanitario militare, i due provvedimenti intervengono su alcuni aspetti importanti. Da un lato tendono a semplificare e a unificare l'intero servizio, dotandolo di un assetto organizzativo coerente, dall'altro muovono dall'esigenza di promuovere la formazione del personale. In riferimento a quest'ultimo aspetto, egli ritiene che nessun rinnovamento può infatti prescindere dallo sviluppo di una elevata ed aggiornata professionalità.

Anche se i due provvedimenti in esame non sono da ritenere esaustivi, è possibile evidenziarne quelli che sono i fini prioritari e nello stesso tempo le lacune presenti. Pur non promuovendo un radicale e globale riordinamento della sanità militare, i progetti di discussione delineano infatti le basi fondamentali del Servizio sanitario militare, visto in un'ottica più moderna e funzionale.

Soffermandosi in particolare sull'articolato del disegno di legge n. 757, il relatore sottolinea che l'articolo 1 individua i compiti del Servizio sanitario militare che provvede in primo luogo ad attuare tutte quelle misure idonee a tutelare la salute del cittadino militare, operando nel pieno rispetto dei diritti e della libertà della persona. Viene altresì stabilito che il Servizio sanitario militare cooperi, anche stipulando apposite convenzioni, con il Servizio sanitario nazionale, con l'università, i centri di ricerca pubblici e, in via eccezionale, con centri e istituti privati.

L'articolo 2 precisa ulteriormente la natura delle attività svolte dal Servizio sanitario militare, sviluppando le disposizioni contenute nella precedente norma. In particolare, viene chiarito che destinatari delle attività di prevenzione, nonché di ricovero, cura e riabilitazione svolte dal Servizio sanitario militare sono sia il personale militare e civile della Difesa sia il personale delle altre amministrazioni dello Stato e i privati cittadini. Lo stesso articolo descrive, inoltre, le principali funzioni di cui è investita la sanità militare: supporto logistico delle Forze armate in pace ed in guerra; accertamento dell'idoneità psicofisica al volo ed al pilotaggio; organizzazione di un sistema informativo; educazione sanitaria; concorso alle esigenze della protezione civile.

L'articolo 3 prevede che rappresentanti del Servizio sanitario militare concorrano alla definizione del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari delle regioni e delle province autonome, limitatamente ai settori di competenza. In tali ambiti dovranno essere coordinate le scelte per l'attivazione di nuove strutture e servizi nonché per la utilizzazione congiunta di strutture e servizi esistenti.

L'articolo 4, salvo che per gli organi di studio e di ricerca scientifica di cui alla lettera *d*) del comma 1, si limita a riprodurre il vigente ordinamento della sanità militare, in tal modo riconfermando l'attuale struttura tripartita del Servizio sanitario militare che vede al vertice la Direzione generale della sanità militare.

L'articolo 5 istituisce la Commissione nazionale della sanità militare (organo di coordinamento, di valutazione e di controllo delle attività del Servizio sanitario militare) e il centro studi e ricerche sulla medicina militare, posto alle dipendenze della Direzione generale della sanità militare. Prevede, altresì, che le modalità di funzionamento degli organi istituiti siano definite con decreto del ministro della difesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 prevede poi che i dipendenti del Servizio sanitario militare debbano possedere gli stessi requisiti, gli stessi titoli e lo stesso *iter* formativo necessari per l'accesso al Servizio sanitario nazionale. La norma mira a rendere applicabile al personale del Servizio sanitario militare le norme di stato giuridico vigenti per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Agli ufficiali appartenenti ai corpi militari che operano per la tutela della salute del cittadino è corrisposta una indennità mensile lorda pensionabile nelle misure previste dalla tabella A (comma 2). È inoltre consentito agli ufficiali medici del Servizio sanitario militare l'esercizio dell'attività professionale al di fuori dell'orario di servizio, disponendo, comunque, che le modalità siano definite dal regolamento di attuazione della legge. Infine, è attribuita a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale la facoltà di essere assistiti, a richiesta, presso le strutture del Servizio sanitario militare.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della sanità e il Ministro della difesa definiscano le forme di collaborazione tra il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario militare.

L'articolo 8 attribuisce ai militari ricoverati presso ospedali militari o in strutture sanitarie convenzionate con il Ministero della difesa la facoltà di essere trasferiti, previa richiesta e qualora ricorrano giustificati motivi, in altre strutture ospedaliere. Inoltre, si stabilisce che i militari hanno il diritto ad essere visitati, a proprie spese, da un medico di fiducia. Una previsione analoga è contenuta nell'articolo 53, secondo comma, del regolamento di disciplina militare.

L'articolo 9 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della normativa in esame, quantificabili in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, e l'articolo 10 fissa i termini per l'emanazione del relativo regolamento di attuazione che va trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, le quali entro trenta giorni dalla data di trasmissione debbono pronunciarsi.

In conclusione, il relatore Peruzzotti, dopo aver sommariamente illustrato il contenuto del disegno di legge n. 949 che nel suo articolo unico conferisce una apposita delega legislativa al Governo per il riordino della sanità militare, secondo principi e criteri direttivi sostanzialmente analoghi alle indicazioni contenute nel disegno di legge dei senatori Signorelli ed altri, auspica che la Commissione possa procedere ad un ampio e costruttivo confronto su argomenti di particolare importanza e complessità.

Il senatore FANTE condivide l'esigenza che sui provvedimenti in esame si svolga un ampio ed approfondito dibattito che possa valersi anche dell'ausilio conoscitivo dei soggetti responsabili del Servizio sanitario militare, avendo come obiettivo quello di adeguarne l'organizzazione a esigenze ed aspettative nuove, in particolare garantendo più adeguati livelli di prestazioni - da realizzarsi con un miglior raccordo con il Servizio sanitario nazionale - e assicurando una riduzione di eventuali sprechi ed inefficienze.

Il senatore LORETO auspica che fin dalla ripresa dei lavori parlamentari, dopo l'interruzione per le festività di fine anno, si possa procedere ad un esame serio e costruttivo dei provvedimenti in oggetto, finalizzandoli al miglioramento della professionalità e dell'efficienza del Servizio sanitario militare.

Il senatore DE NOTARIS condivide l'esigenza di un ampio confronto parlamentare, da realizzarsi anche attraverso lo svolgimento di apposite audizioni dei soggetti più direttamente interessati al funzionamento della sanità militare.

Il senatore CASILLO conviene sulla necessità di acquisire elementi conoscitivi utili a valutare il complesso delle problematiche afferenti il Servizio sanitario militare e ritiene che in tale prospettiva debba essere ascoltato non solo il personale medico ma anche i rappresentanti di quelle categorie professionali, quali i veterinari, gli psicologi ed i farmacisti, che pure hanno un ruolo importante nell'espletamento delle funzioni della sanità militare.

Il senatore DELFINO, condividendo quest'ultima considerazione, ritiene necessario individuare le modalità più idonee per acquisire le valutazioni di tutti i soggetti interessati al processo di riordino della sanità militare. A tal fine ritiene opportuno prendere in considerazione l'approfondito lavoro svolto nella passata legislatura presso la Camera dei deputati.

Il presidente BERTONI, ringraziato il relatore per il suo analitico intervento introduttivo, prende atto delle esigenze emerse in questa prima fase procedurale e si riserva di definire le modalità e i tempi per lo svolgimento di un'approfondita attività conoscitiva con l'obiettivo di predisporre sollecitamente una normativa che risponda positivamente alle esigenze del settore sanitario militare.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

52ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
D'ALI*La seduta inizia alle ore 9,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1151) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il relatore GUGLIERI illustra gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 soppressivi rispettivamente degli articoli da 1 a 9, che sono stati inseriti nell'ambito del decreto-legge n. 564 appena convertito.

In sede di esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, il senatore COSTA illustra l'emendamento 10.0.1, volto a sanare le dichiarazioni integrative per definizione automatica qualora in esse non sia stata indicata, per un «errore scusabile», una annualità.

Il relatore GUGLIERI esprime l'avviso che tale previsione potrebbe risultare superflua alla luce dell'istituto dell'autotutela recentemente introdotto nell'ordinamento fiscale.

Dopo che i senatori COSTA e BONAVITA hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 10.0.2, il senatore CASADEI MONTI lo illustra affermando che esso è volto a ripristinare la disciplina vigente fino alla conversione del decreto-legge n. 564 in materia di IVA sulle prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che resterebbero quindi assoggettate all'aliquota del 4 per cento.

Il RELATORE illustra l'emendamento 10.0.8, cui il senatore COSTA aggiunge la propria firma, volto a proporre il differimento dei termini dal 15 dicembre 1994 al 15 gennaio 1995 in materia di liti fiscali pendenti.

Il presidente D'ALÌ dà conto dell'emendamento 10.0.3 del senatore Lombardi Cerri, volto a prevedere che il pagamento del 10 per cento dell'imposta dovuta, inferiore a lire 20 milioni, in assenza di lite fiscale estingue la controversia.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 10.0.4, volto a consentire la chiusura delle liti relative ai ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, attraverso il pagamento del 10 per cento delle soprattasse e sanzioni irrogate, ferme restando le maggiori imposte rettificate.

Il senatore FARDIN, dichiara di condividere tale emendamento, ricordando che la maggior parte delle controversie fiscali concernono proprio l'applicazione del citato articolo 36-bis.

Il presidente D'ALÌ dà conto dell'emendamento 10.0.5 del senatore Pinto, in base al quale si considerano tempestivamente presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i cui termini di presentazione siano scaduti prima del 31 ottobre 1994, ma che siano state presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 10.0.7, volto a disciplinare l'istituto della conciliazione giudiziale in materia di tributi locali.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 10.0.6, volto a parificare i componenti della commissione tributaria centrale, fino alla sua cessazione, quanto alla possibilità di rimanere in servizio fino al 77° anno di età.

Il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 10.0.9, recante una proroga di un anno delle agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico.

Il presidente D'ALÌ fa presente che gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.9 potrebbero essere dichiarati inammissibili per estraneità alla materia contenuta nel decreto-legge in esame.

Rinvia poi il seguito dell'esame, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1151)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo 1.

1.1

GUGLIERI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

GUGLIERI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

GUGLIERI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.1

GUGLIERI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

5.1

GUGLIERI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo 6.

6.1

GUGLIERI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo 7.

7.1

GUGLIERI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo 8.

8.1

GUGLIERI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo 9.

9.1

GUGLIERI

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contenuto della dichiarazione integrativa)

All'articolo 38, secondo comma ed all'articolo 49, quinto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

“La non indicazione di una annualità, in una dichiarazione integrativa per definizione automatica, non può produrre nullità della stessa se tale omissione è chiaramente riconducibile ad un “errore scusabile” e se il contribuente conferma, su richiesta dell'ufficio, che intendeva includere anche l'annualità non indicata, con il preciso ed inequivocabile intendimento di effettuare una definizione automatica di tutte le annualità”».

10.0.1

COSTA, PERLINGERI, THALER

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per le cooperative sociali e loro consorzi)

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 41-bis) è aggiunto il seguente:

“41-bis-1) prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità e simili, di cui all'articolo 10, numeri 18, 19, 20, 21, rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi”».

10.0.2

CASADEI MONTI, COSTA, BONAVIDA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Differimento di termini in pendenza di liti fiscali pendenti)

1. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, al comma 5, le parole: “fino al 15 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 15 gennaio 1995” e al comma 9, le parole: “dopo il 15 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 15 gennaio 1995”».

10.0.8

GUGLIERI, COSTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di liti fiscali pendenti)

All'articolo 2-*quiquies* della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“Il pagamento del dieci per cento del valore della lite fiscale come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milione o, in assenza di lite fiscale, il pagamento del 10 per cento dell'imposta dovuta se inferiore a lire 20 milioni, estingue la controversia, anche qualora non sia stato ancora notificato atto di imposizione, per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359”.

10.0.3

LOMDARDI-CERRI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di liti fiscali pendenti)

All'articolo 2-*quiquies* della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

“12-bis. Le liti fiscali relative ai ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere definite, a domanda, col pagamento del 10 per cento dell'ammontare delle soprattasse e delle sanzioni irrogate, ferme restando le maggiori imposte rettificcate. Qualora il pagamento delle soprattasse e delle sanzioni sia già avvenuto, al solo fine di evitare l'esecuzione da parte dell'esattore, si procederà al rimborso delle differenze”.

10.0.4

COSTA, THALER, PERLINGIERI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di liti fiscali pendenti)

All'articolo 2-*quiquies* della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Le dichiarazioni previste dall'articolo 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rela-

tive al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993, i cui termini di presentazione sono scaduti prima del 31 ottobre 1994, si considerano come tempestivamente presentate, a tutti gli effetti di legge, semprechè siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.5

PINTO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali)

1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, della legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonchè dell'imposta comunale sugli immobili.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, sostituire le parole: "possono essere proposti ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" con le parole: "possono essere proposti ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni".

3. Le modificazioni di cui al comma 2 si applicano alle controversie insorte dopo la data di approvazione del presente decreto».

10.0.7

GUGLIERI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di commissioni tributarie)

All'articolo 2-*sexies* della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In relazione all'articolo 10, terzo comma, del decreto-legge del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sulla durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie, e dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 447, sulla soppressione e cessazione del funzionamento della commissione tributaria centrale, i componenti della medesima possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sino alla sua cessazione».

10.0.6

COSTA, PERLINGIERI

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico)

1. Al comma 1, dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1995"».

10.0.9

GUGLIERI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

46ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario alle risorse agricole, alimentari e forestali
SCARPA BONAZZA BUORA.*

La seduta inizia alle ore 9,50

IN SEDE CONSULTIVA

(42) FERRARI Francesco e CAMO - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente FERRARI riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, sottolineando, in particolare, che il disegno di legge n. 989 rappresenta la traduzione normativa di parte del contenuto di un protocollo d'intesa sul lavoro agricolo, che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura hanno sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro il 25 luglio 1994, e risulta allo stesso tempo in linea con quanto previsto dall'accordo sulla politica dei redditi ed il costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Soffermatosi quindi sui contenuti dell'articolo 1 (contratto a termine nel settore agricolo) e dell'articolo 2 (lavoro a tempo parziale in agricoltura) evidenzia - in relazione al comma 2 di quest'ultimo articolo - l'opportunità di raccomandare l'adozione di una modifica intesa alla rimozione del limite dei novanta giorni e, di conseguenza, all'effettivo riconoscimento del *part-time* in agricoltura.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 42, sottolinea in particolare come sia necessario introdurre in agricoltura quei minimi criteri di flessibilità che possono permettere una realistica gestione del mercato del lavoro consentendo l'avvio di servizi di sostituzione in agricoltura e lo sviluppo del rapporto di lavoro *part-time*.

Il Presidente relatore, infine, dopo avere posto l'accento sul riordinamento dei criteri di accertamento dei lavoratori, con riferimento al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, auspica che la Commissione

di merito predisponga un testo risultante dall'unificazione delle varie proposte di legge e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole su ambedue i disegni di legge in titolo, con la citata raccomandazione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 989.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA osserva che gli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 42 sono stati in parte superati dal decreto-legge 9 dicembre 1994 n. 674 (che prevede l'assunzione nominativa diretta fino a cinque dipendenti nel settore agricolo).

Dichiara infine di condividere l'opportunità d'introdurre un limite alla vigenza di alcuni obblighi previsti dalla normativa, quali la tenuta dei registri in ragione della manodopera impiegata e l'accertamento inductivo in luogo di precise e puntuali determinazioni.

Segue un intervento del senatore BORGIA che concorda sulla proposta del Presidente e quindi la Commissione, con l'astensione del senatore ORLANDO, conferisce al Presidente l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole sui due disegni di legge, con l'osservazione dallo stesso proposta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0023ª)

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, nel formulare cordiali auguri per le prossime festività, rivolge espressioni d'apprezzamento e di gratitudine per il clima di serenità e di fattiva collaborazione con cui è stato sempre accolto dalla Commissione. Ringrazia ed esprime apprezzamento anche per la collaborazione del Segretario della Commissione.

Il senatore BORGIA ricambia le espressioni di ammirazione e di stima per la concreta disponibilità e per la signorilità con cui il Sottosegretario Scarpa ha contribuito al clima di serenità nei lavori della Commissione. Esprime altresì apprezzamento per la struttura della Segreteria.

Concordano i senatori FIEROTTI, DI MAIO, RECCIA e BORRONI, che auspicano si possa in futuro proseguire con lo stesso spirito di collaborazione finora manifestato.

Il senatore ROBUSTI preannuncia che, sul provvedimento ieri adottato dal Governo in merito all'utilizzo dei fondi per la programmazione agricola nazionale ed al taglio delle quote B di produzione del latte, la sua opposizione in Commissione sarà netta.

Il senatore NATALI, dopo avere rilevato che i meritati elogi al Sottosegretario Scarpa si spiegano anche col fatto che questi è un esperto di problemi agricoli, dichiara di non condividere la posizione del senatore Robusti.

Rivolgono, infine, espressioni augurali alla Commissione il senatore CORVINO e il presidente FERRARI.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,20.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

90ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARPI dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate e prospetta l'eventualità che il disegno di legge in titolo, considerata l'ennesima reiterazione del decreto-legge sulla liquidazione dell'EFIM, sia convertito senza ulteriori modifiche: in caso contrario infatti, tenuto conto della situazione politica in cui versa il paese e della particolare delicatezza in cui si trova lo stato della procedura liquidatoria, si rischierebbe di provocare ulteriori danni alle imprese del gruppo, ai suoi dipendenti e all'insieme dei creditori interessati, senza peraltro risolvere i numerosi problemi opportunamente sollevati nel corso del dibattito.

Sulla questione si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori FERRARI Karl, COVIELLO, LARIZZA, PAPPALARDO, WILDE, LOMBARDI CERRI, BONANSEA, BALDELLI, il relatore LADU e il presidente CARPI.

In conclusione la Commissione unanime, dopo che i senatori proponenti hanno ritirato gli emendamenti presentati nella seduta di ieri, conferisce al relatore LADU il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, richiedendo nel contempo l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
MATTARELLA

La seduta inizia alle ore 20,20.

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

(A008 000, B55ª, 0002ª)

AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del Capo della Polizia, prefetto Fernando Masone.

(Viene introdotto il Capo della Polizia, accompagnato dal direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia, prefetto Gianni De Gennaro e dal dirigente dell'UCIGOS, dottor Domenico Vulpiani).

Il dottor MASONE svolge una relazione sul tema della Falange Armata e sullo stato delle indagini circa la banda della «Uno bianca». Successivamente il dottor Masone risponde ai quesiti posti dal presidente PELLEGRINO, dai senatori GALLOTTI, GUALTIERI, PETRICCA e dai deputati DORIGO, SCANU, DEL GAUDIO.

Il dottor Masone consegna alcuni documenti, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il dottor Masone, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1994

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mongiello.

La seduta inizia alle ore 9,35.

(1175) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PACE, il quale osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge che trasforma l'AIMA in EIMA. L'attuale versione presenta un'identica formulazione dell'articolo 12, comma 6, in relazione al quale, nel precedente parere dell'11 ottobre 1994, era stata espressa la condizione che il relativo onere trovasse compensazione nell'ambito della revisione dell'organico prevista al comma 2 del medesimo articolo. Le novità introdotte nel decreto, soprattutto di carattere procedurale, non sollevano problemi per quanto di competenza.

Resta invece il problema connesso alla copertura degli oneri, di cui all'articolo 17 del decreto, in quanto il comma 8 dell'articolo 18 del provvedimento collegato decurta di 20 miliardi annui lo stanziamento per gli esercizi 1995, 1996 e 1997. Al momento, quindi, il parere non può che essere condizionato alla somma di 4 miliardi per il 1995 e 10 miliardi per il 1996 e 1997. Tra l'altro, trattandosi di spesa permanente, va chiarito qual è l'onere a regime, se quello al lordo o al netto della decurtazione. Va poi notato che vengono coperti con mezzi in conto capitale gli oneri correnti, almeno in parte (dell'articolo 16), di cui conse-

guenza è poi il fatto che la spesa è di carattere permanente ancorchè di parte capitale. Ciò rappresenta una anomalia perchè per definizione una spesa di investimento non può presentare un carattere rigido, al contrario di quella di parte corrente, tant'è che sono diversi i regimi di copertura finanziaria. Sono poi pervenuti taluni emendamenti, di cui destano preoccupazione quelli n. 11.6, 11.0.1 (almeno per quanto concerne il comma 3) e 16.3 (almeno per quanto concerne il comma 1, su cui vi sono chiari problemi di copertura finanziaria).

Il relatore conclude rilevando che comunque occorre acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MONGIELLO chiede il rinvio del provvedimento in quanto non dispone dei dati sufficienti per fornire le spiegazioni richieste dal relatore.

La Commissione concorda e l'esame è pertanto rinviato.

(1215) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo e in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riferisce il senatore PACE, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge, la cui prima versione risale al 23 novembre 1993, relativo alla liquidazione dell'EFIM. Sulla versione immediatamente precedente (A.S. 1056) la Commissione si è già pronunciata in data 2 novembre 1994: in quell'occasione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 2-bis dell'articolo 1 e sui commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 10, disposizioni che l'Assemblea del Senato aveva comunque approvato.

Nel messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1994, queste norme sono state definite censurabili sotto il profilo della copertura finanziaria, non soltanto per la mancata indicazione dei mezzi per far fronte all'incremento di spesa che da esse deriva, ma ancor prima perchè i maggiori oneri non vengono neppure indirettamente quantificati. L'attuale formulazione del decreto riprende, sempre all'articolo 1 come comma aggiuntivo al secondo, il tenore del precedente comma 2-bis dell'articolo 1, inserendo però la clausola di copertura mancante nella precedente versione. Non sembra pertanto che sussistano problemi.

Quanto alle altre due norme che avevano registrato il parere contrario della Commissione, relative entrambe all'articolo 10, si fa presente che la Camera ha reintrodotto, come comma 6-bis, l'ex comma 1-bis. La soluzione al problema dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale delle società del disciolto EFIM è stata reperita includendo tali assunzioni in quelle possibili sulla base del provvedimento collegato per il 1994. Si tratta di una soluzione che sembra superare il problema della copertura. Peraltro, occorrerebbe prevedere - se non si

intende modificare il testo – una interpretazione nel senso che il riferimento si estende anche al provvedimento collegato per il 1995. È comunque consigliabile acquisire il parere del Tesoro.

Sono pervenuti poi emendamenti. Quello 8.1 dovrebbe comportare una minore entrata, soprattutto per il comma 1-ter, che provoca la sospensione di imposte.

L'emendamento 10.1 prevede di fatto l'assunzione anche dei dirigenti, e quindi sembrerebbe rientrare nelle indicazione di cui all'articolo 10, così come approvato dalla Camera dei deputati. Quello 10.2, di significato identico al 10.3, nel far riferimento alla norma del provvedimento collegato per il 1994, circa la rideterminazione provvisoria delle piante organiche, elimina il riferimento alla norma del medesimo provvedimento sui limiti di copertura dei posti resi disponibili, che è invece il punto centrale della soluzione di copertura varata dalla Camera dei deputati. In pratica, con questa formulazione dovrebbe scomparire il riferimento ai limiti delle assunzioni e si dovrebbe invece adottare – sempre per le assunzioni – come parametro le piante organiche; si avrebbe quindi una notevole dilatazione di costi.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara innanzitutto di non avere osservazioni da formulare sul testo del decreto. Quanto agli emendamenti fa presente, in merito all'articolo 1, comma 2-bis, che esso prevede l'estensione ai dirigenti delle società controllate del trattamento concesso ai dirigenti licenziati dell'EFIM, ponendo il maggior onere, peraltro non quantificato, a carico dei fondi complessivamente assegnati al commissario liquidatore dalle norme vigenti, pari a lire 14.000 miliardi. Tenuto conto che l'onere suddetto può essere valutato in circa 3,7 miliardi di lire, la clausola di copertura dovrebbe espressamente prevedere, al fine di non determinare oneri aggiuntivi, che il limite di 1.500 unità, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge n. 598 del 1994, richiamato quale modalità di copertura, andrebbe corrispondentemente ridotto per includere anche i 17 dirigenti in questione. Segnala peraltro che le unità di personale che hanno beneficiato del trattamento di cui alla sovracitata norma ammontano a 1.410 rispetto ai 1.500 prepensionamenti autorizzati.

Relativamente poi all'articolo 3, esso comporta valutazioni di ordine evidentemente politico e pertanto non comporta problemi per quanto di competenza della Commissione. L'articolo 10, comma 6-bis, estende al personale delle società controllate e collegate la facoltà, già concessa ai dipendenti dell'EFIM, di presentare domanda per la riassunzione nella pubblica amministrazione subordinandone peraltro l'effettivo accoglimento al rispetto, da stabilire con apposito decreto interministeriale, dei limiti e delle condizioni previsti dalla legge n. 537 del 1993. Dopo aver segnalato che la norma comporta preliminarmente apprezzamenti di ordine politico, in relazione al potenziale ingresso di ulteriori categorie di personale nella pubblica amministrazione, il rappresentante del Governo fa presente che in ogni caso, al fine di assicurare il sostanziale rispetto delle apposite disposizioni previste in materia dalla citata legge n. 537, dovrebbe essere chiarito che il recepimento del proposto emendamento va subordinato all'attenta verifica dei carichi di lavoro delle amministrazioni riceventi, nonché al rispetto delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Quanto poi agli emendamenti di iniziativa parlamentare, segnala che comportano oneri per la gestione liquidatoria l'1.0.1, il 3.1 ed il 10.2, mentre comportano oneri per il bilancio dello Stato, non quantificati e privi di idonea copertura, l'8.1 e l'8.2, in termini di minori entrate per l'erario. Circa infine l'emendamento 10.3, la norma in questione autorizza, analogamente all'emendamento 10.1, la riassunzione presso le pubbliche amministrazioni del personale delle società controllate, con modalità che non assicurano peraltro il rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella citata legge n. 537 del 1993: su di esso, pertanto, esprime parere contrario.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione concorda sul fatto di trasmettere un parere favorevole con l'osservazione del relatore sul testo ed un parere condizionato sull'emendamento 10.1 sulla base delle indicazioni del Tesoro, nonché contrario sugli emendamenti 8.1, 10.2 e 10.3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1198) Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU

(Parere alla 3ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, il quale osserva che il disegno di legge, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU, comporta un onere, quantificato all'articolo 4, di complessivi 5 miliardi, ripartiti rispettivamente per lire 1.800 milioni per l'anno 1994 e per lire 3.200 milioni per il 1995, mediante copertura sul fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, che presenta capienza. Pure con una certa cautela deve essere valutata la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, in base alla quale l'eccezionalità dell'evento consentirebbe addirittura la deroga alle norme di contabilità dello Stato, eventualità nei confronti della quale la Commissione bilancio si è generalmente espressa in senso contrario. Da valutare infine il fatto che ad esercizio ormai concluso, si dovrebbe caricare l'onere sul 1995, tenuto altresì conto che si tratta di prima lettura.

Sono poi pervenuti emendamenti, di cui quello all'articolo 4 sposta la copertura agli esercizi 1995-1996, con ciò raccogliendo le osservazioni espresse sul testo.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole.

(980) Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COPERCINI, il quale osserva che già nella precedente legislatura, un disegno di legge di identico tenore (A.S.993)

aveva ricevuto il parere favorevole della 5ª Commissione. Tuttavia, proprio la circostanza che il testo del disegno di legge in esame riproduce quello della XI legislatura, mantenendo identica anche la clausola di copertura, solleva alcune perplessità. Innanzitutto fa presente che se l'onere deve essere ripartito negli anni 1992-1995, come indicato al comma 1 dell'articolo 3, la copertura deve invece decorrere dal prossimo esercizio finanziario (1995). Osserva, poi, che la copertura stessa risulta non adeguatamente quantificata, in quanto assume come parametro un cambio del dollaro assai vantaggioso (a lire 1158) rispetto alle attuali quotazioni.

Il sottosegretario MONGIELLO chiede il rinvio del provvedimento, in quanto non dispone di dati sufficienti per rispondere alle osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione concorda e l'esame è pertanto rinviato.

(993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, il quale osserva che, sul disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo-quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, stipulato a Vienna il 27 gennaio 1993. La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole. Si ritiene che ci si possa uniformare a tale parere in quanto il disegno di legge non prevede disposizioni dalle quali derivano oneri, nel presupposto - come si legge nella relazione - che le attività di cooperazione transfrontaliere poste in essere dai soggetti legittimati a compierle si svolgano nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale e non comportino oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento.

La Sottocommissione concorda, pertanto, di trasmettere un parere favorevole.

(1151) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI, il quale osserva che, premesso che sul disegno di legge - di conversione del decreto-legge in tema di patteggiamento fiscale, che fa parte di quelli correlati alla manovra di finanza pubblica - è stato già fornito un parere di nulla osta, pervengono emendamenti che adeguano in parte il decreto al decreto n. 1076 che è

stato già convertito in legge e in parte introducono elementi nuovi, anche se in qualche caso riprendendo proposte su cui la Commissione ha già avuto modo di esprimersi. Ad un primo esame risultano privi di copertura gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 (relativamente al secondo periodo), 10.0.9, 17.0.5, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.6, 17.0.3, 17.0.4, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3 (per insufficienza della copertura), 19.0.4 (per i medesimi motivi), 19.0.5, 19.0.6, 19.0.7 (per i commi 1 e 4), 19.0.9 (sempre per i commi 1 e 4), 19.0.8 (per i medesimi commi) e 24.0.1 (per insufficienza della copertura finanziaria relativamente al 1994).

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara che sussiste una sostanziale convergenza fra le osservazioni formulate dal relatore, dal Ministero delle finanze e dal Tesoro, quanto alla mancanza di copertura finanziaria per molti emendamenti; in particolare, per quanto riguarda il 24.0.1, fa presente che la copertura non sussiste per il triennio 1994-1996.

Il senatore ZACCAGNA chiede se sia stato quantificato l'onere derivante dagli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4, che hanno ricevuto parere contrario del relatore e del Governo per insufficienza di copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente che l'emendamento 19.0.3 presenta una copertura solo parziale, considerato che la perdita prevista per il 1996 è pari a 16 miliardi, mentre quella per il 1997 ammonta a circa 51 miliardi: il parere su di esso, pertanto, non può che essere contrario, perchè le minori entrate ivi contenute non sono compensate. Circa l'emendamento 19.0.4, dichiara che gli effetti finanziari del comma 2 non compensano le minori entrate di cui al comma 1.

Il senatore ZACCAGNA dichiara che l'onere dei due emendamenti ammonta ad 11,4 miliardi, calcolato sulla base delle immatricolazioni prevedibili per il 1995. Il contenimento dell'onere si deve al fatto che l'esenzione è solo limitata ad un triennio, e riguarda solo gli autoveicoli immatricolati nel 1995. Essi dovrebbero ammontare a circa 45.000 unità, in quanto non è realistico attendersi un numero complessivo di immatricolazioni, per il prossimo anno, pari a quello registrato nel 1994, ammontante a circa 190.000 unità: esso scontava infatti le sensibili cadute registrate nel triennio precedente. A suo avviso, pertanto, le coperture previste nei due emendamenti risultavano di gran lunga superiori alle previsioni di minore entrata.

Con il voto contrario del senatore ZACCAGNA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini indicati dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,05.

